




FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE,
E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI
PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NEL
TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ 6 AI FINI
DELL'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI
PREVENZIONE INCENDI**



ACCORDO QUADRO

COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO n. _____ del _____

OGGETTO: Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento degli "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità 6 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi", finanziati con i fondi Patto per la città di Napoli, CUP:B65I17000050001 - CIG: 8914506312, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.348 del 22.072021 affidati con Determinazione Dirigenziale n.23 del 30.11.2021 registrata con DETDI/2021/438 del 02.12.2021 del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, alla ditta S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in QUARTO (NA) alla via J.F. Kennedy n°16 C.F. e P.IVA: 05092171213 rappresentata dal geom. PIANESE ALESSANDRO nato a Napoli il 14.03.1982 C.F. ~~XXXXXXXXXX~~, per l'importo complessivo di €999.600,00 per lavori comprensivi di € 29.400,00 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

TRA



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione




1) Comune di Napoli (cod. fisc.80014890638), nella persona dell'arch. ALFONSO GHEZZI, nato a [REDACTED] il 18.05.1958, nella qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede legale Comunale;

E

2) S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in QUARTO (NA) alla via J.F. Kennedy n. 16 C.F. e P.iva 05092171213 rappresentata legalmente dal geom. PIANESE ALESSANDRO nato a [REDACTED] il 03.10.1982 C.F. PIANESE ALESSANDRO [REDACTED], come da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica risulta agli atti del RUP;

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale senza impegno di spesa n. 348 del 22 luglio 2021 venivano approvati gli atti per l'esecuzione degli "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel



territorio della Municipalità 6 ai fini dell'ottenimento dei Certificati "Prevenzione Incendi", attraverso l'istituzione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'importo complessivo di € 999.600,00 per lavori comprensivi di € 29.400,00 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n.12 del 24.09.2021 registrata con DETDI/2021/341 del 06.10.2021 e rettificata con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n.16 del 08.10.2021 registrata con DETDI/2021/423 del 30.11.2021 del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, è stata indetta la gara per i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi all'art.63 del D. Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici – ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97, tenendo conto di quanto prescritto dall'art.1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'importo lavori posto a base di gara pari a € 999.600,00 per lavori comprensivi di € 29.400,00 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- dall'esito della gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro 2882247 del 11.10.2021 nella seduta del 20.10.2021 veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della soc. coop. S. PIANESE Costruzioni Generali con sede in QUARTO (NA) alla via J.F. Kennedy n. 16 C.F. e P.iva



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



05092171213 rappresentata legalmente dal geom. PIANESE ALESSANDRO

la quale ha offerto il ribasso percentuale del 50,2330 % sull'elenco prezzi;

- con Determinazione Dirigenziale n.23 del 30.11.2021 registrata con DETDI/2021/438 del 02.12.2021 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore della soc. coop. S. PIANESE Costruzioni Generali con sede in QUARTO (NA) alla via J.F. Kennedy n°16 C.F. e P.IVA: 05092171213 per l'appalto in oggetto con un ribasso percentuale del 50,2330 % sull'elenco prezzi;

- è decorso ai sensi dell'art. 32 co.9 del D. Lgs. n.50/2016 il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che non si versa alcuna delle ipotesi di sospensione obbligatoria prevista dall'art. 32 co. 11 del D. Lgs. 50/2016;

- con riferimento ai controlli esperiti ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016, essi risultano verificati e in corso di validità, pertanto nulla osta alla stipula del presente contratto;

- ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 (giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con nota prot. P.G./2021/820812 del 15.11.2021) e al Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente




FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



(certificazione D.U.R.C. ON LINE Protocollo INAIL n.ro 29462227
emesso il 02.10.2021 con scadenza validità il 30.01.2022);

- ai fini dell'art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 11.05.1991 si ottempera con la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della ditta che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
- che in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità in materia di appalti in data 19 gennaio 2022, giusto protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0017188_20220119 è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia relativamente all'impresa soc. coop. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia. Ad oggi non risulta essere stato rilasciato dalla suddetta Banca Dati Nazionale Antimafia alcun nulla osta antimafia in relazione all'operatore economico; pertanto tale atto viene approvato, in applicazione dell'art. 88, comma 4 bis, del D.lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva ed è assoggettato, in via condizionale, a risoluzione immediata ed automatica e a revoca dell'autorizzazione al subappalto qualora dovessero pervenire, successivamente alla stipulazione, informazioni interdittive (clausola n. 4 del Protocollo di Legalità in materia di appalti del Comune di Napoli);
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il



presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo.

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) Valore delle premesse. La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art.2) Oggetto dell'appalto. Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 1, lettera iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico contraente, la ditta, regolanti l'esecuzione di tutti i lavori relativi agli "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità 6 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi" che l'operatore economico sarà obbligato ad assumere successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel capitolato d'appalto.

Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni. L'Accordo Quadro è regolato dalla Delibera di Giunta Comunale n°348 del 22.07.2021, della Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n.12 del 24.09.2021 registrata con DETDI/2021/341 del 06.10.2021 e rettificata con



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n.16 del 08.10.2021 registrata con DETDI/2021/423 del 30.11.2021 del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, e dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione n. 23 del 30.11.2021 registrata con DETDI/2021/438 del 02.12.2021, dagli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, dando atto che la redazione del piano operativo di sicurezza costituirà adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, del D.lgs. 81/2008 e all'articolo 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008, dagli elaborati, dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – edizione 2021, e da tutti gli atti richiamati che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto medesimo che viene allegato al presente documento (allegato A). Per tutto quant'altro non previsto vale la normativa in materia all'uopo applicabile.

Art.4) Corrispettivo e durata. L'Accordo avrà durata massima di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi a decorrere dalla data di stipula, come precisato all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Il valore stimato per i lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo è di € 999.600,00 di cui € 29.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva. Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli appalti specifici, da stipularsi a misura, e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

Art.5) Subappalto. L'impresa in merito al subappalto, secondo quanto riportato nell'offerta, intende beneficiare del subappalto nei limiti di legge consentiti e come da richiesta esplicitamente presentata all'interno dell'offerta amministrativa in sede di gara.

Art.6) Garanzie Contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, la soc. coop. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI costituirà cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante Polizza Fidejussoria ad ogni singolo contratto applicativo da concordare e stipulare in relazione all'importo degli interventi da realizzare e conformemente alla documentazione che regola l'accordo quadro, in particolare il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi ed il ribasso definito.

Art.7) Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.

Art.8) Protocollo di legalità. Il geom. PIANESE ALESSANDRO, nella qualità di rappresentante legale della soc. coop. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione




01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altr'utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla



stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere



FSC


Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.


Art.9) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. . Il geom. PIANESE ALESSANDRO, nella qualità di rappresentante legale della soc. coop. S. PIANESE Costruzioni Generali, attesta di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i. con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art.17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della



Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.10) Patto di integrità. geom. PIANESE ALESSANDRO, nella qualità di rappresentante legale della soc. coop. S. PIANESE Costruzioni Generali, dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro,




prestazione o altr'utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancatorispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

Art.11) Disposizioni speciali per appalti e concessioni di lavori riconducibili agli interventi previsti dal "Patto per la città di Napoli". Il geom. PIANESE ALESSANDRO, nella qualità di rappresentante legale della soc. coop. S. PIANESE Costruzioni Generali, dichiara l'adesione a quanto previsto dalle clausole dalla n. 1 alla n. 5 ed in particolare:

Clausola n. 1 ASPETTI GENERALI

La sottoscritta impresa, al fine di monitorare i flussi di manodopera, si obbliga a fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

- il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al




momento della presentazione dell'offerta;

- l'elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre anni con la percentuale di esecuzione di ciascun contratto direttamente o attraverso il ricorso al subappalto
- il CCNL applicato ai predetti contratti; Clausola n. 2 COSTO DEL LAVORO e CCNL

La sottoscritta impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 50/2016.

In conformità ai contenuti dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Fino all'adozione di dette tabelle continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia, ai sensi dell'art. 216, comma 4 del



D.lgs. 50/2016.


Clausola n. 3 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La sottoscritta impresa dichiara fin d'ora di conoscere ed applicare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro previste dal D.lgs. 81/2008.

La sottoscritta impresa si impegna a consegnare al Comune la documentazione dei lavoratori impegnati nel cantiere attestante l' idoneità alla mansione specifica, rilasciata a seguito delle visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche definite dal D.lgs. 81/2008.

La sottoscritta impresa si obbliga, altresì, a far eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di cui all'art.47 D.lgs. n.81/2008). L'elezione e la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avvenga in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

La sottoscritta impresa si obbliga a formare tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri del Patto per Napoli, nonché gli eventuali lavoratori autonomi (partite IVA), in materia di sicurezza sul lavoro, accettando fin d'ora che la violazione dell'obbligo previsto nel capoverso che precede determini l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere. In particolare la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che a norma dell'art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge




l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Clausola n. 4 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, in conformità ai contenuti dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

Clausola n. 5 CLAUSOLE SOCIALI



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016, la sottoscritta impresa si obbliga a prevedere, per il personale impegnato, l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015.

Inoltre la stessa si obbliga ad assumere per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria e nel rispetto della libertà di organizzazione dell'impresa, i soggetti svantaggiati appartenenti alle categorie individuate dall'art. 2 lettera f) del REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale, nel caso di successione del contratto, vi è l'obbligo, in capo all'appaltatore subentrante, di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente negli interventi oggetto di appalto. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art.12) Spese Contrattuali. Le spese del presente Accordo Quadro sono poste tutte a carico della ditta affidataria la quale ha depositato la somma di €.256,00 con bonifico del 27/01/2022. Il presente Accordo Quadro comprensivo di uno



allegato soggetto a bollo sin dall'origine sconta un'imposta di bollo pari ad €256,00 assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n.00155500 del 20.11.2014). Le spese di registrazione saranno a carico della parte che intenda avvalersene.

Art.13) Forma del Contratto. Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a tutti gli allegati, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Napoli 01.02.2022

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione arch. ALFONSO GHEZZI, nato a [REDACTED], munito di carta firma digitale il cui certificato, rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, identificato dal numero di serie 01 31 75 0a, valido dal 17.09.2020 al 17.09.2023.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Legale Rappresentante, geom. PIANESE ALESSANDRO nato a [REDACTED]
[REDACTED] identificato con documento Carta



d'identità [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] e munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da InfoCert identificato dal numero di serie, 20185027753971 valido dal 03.02.2021 al 09.03.2024.

Hanno sottoscritto il presente atto, con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, previa dichiarazione di conoscere l'esatto contenuto del documento medesimo.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.